

Mestre, 22 aprile 2016

CONTRATTAZIONE AZIENDALE
CRITERI PER IL PREMIO DI RISULTATO
WELFARE AZIENDALE

a cura di Dr. Giuseppe Ponzio

Consulente del Lavoro in Vicenza

INDICE

Prima Parte: detassazione 2016 e nuove regole fiscali

- sintesi novità Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015)
- evoluzione norme detassazione
- mancato finanziamento per il 2016 dello sgravio contributivo

Seconda Parte: contrattazione aziendale e criteri per il premio di risultato

- sintesi Decreto Ministeriale 25 marzo 2016:
 - premio di risultato: contrattazione aziendale, obiettivi e criteri di misurazione, azienda partecipativa
 - premio monetario: efficacia norme, deposito contratti e dichiarazione di conformità

Terza Parte: Welfare Aziendale

- premio in Welfare Aziendale (cd. premio sociale)
- sintesi novità Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015)

PRIMA PARTE

DETISSAZIONE 2016 NUOVE REGOLE FISCALI

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 **(Legge Stabilità 2016)**

- Nel Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è stata pubblicata la **Legge 28 dicembre 2015 n. 208** (c.d. *Legge di Stabilità 2016*) che è entrata in vigore il **1° gennaio 2016**.
- La legge di stabilità 2016, in un unico articolo con 999 commi, affronta come sempre in molteplici argomenti.
- Di seguito analizziamo le novità in materia di detassazione dei premi di risultato e le novità sul c.d. *Welfare Aziendale*.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

IMPOSTA SOSTITUTIVA 2016 (COMMI DA 182 A 191)

• **Per i lavoratori subordinati** viene prevista **una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%** entro il limite di importo complessivo di **2.000 euro lordi** (ovvero a **2.500 euro** per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) per **premi di risultato di ammontare variabile** corrisposti per incrementi di produttività redditività, qualità, efficienza ed innovazione, **nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.**

a cura di Dr. Giuseppe Ponzio - Consulente del Lavoro in Vicenza

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

Condizioni ulteriori

- L'imposta sostitutiva trova applicazione con riferimento ai titolari di **reddito di lavoro dipendente** di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, **a euro 50.000**.
- Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

- I premi di produttività possono prevedere, in alternativa e a scelta dei lavoratori, anche l'erogazione di beni e servizi (*fringe benefit*) legati al c.d. **Welfare Aziendale** o **Premio Sociale**.
- Questi ultimi, se rientranti tra quelli esenti di cui all'art.51, c.2 e ultimo periodo del c.3, del **TUIR**, **continuano ad essere esenti, nel rispetto dei limiti indicati dai commi citati** (*non è quindi dovuta – in genere - né l'IRPEF ordinaria, né l'imposta sostitutiva del 10%*), **anche nell'eventualità in cui siano fruiti per scelta del lavoratore.**
- Ovviamente, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili previdenziali e fiscali, se detti beni o servizi sono esenti da imposte, **sono in genere anche esenti dalla contribuzione previdenziale obbligatoria** (a carico ditta e dipendente), fatta eccezione per l'eventuale contributo di solidarietà del 10 % a carico ditta, ove dovuto.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

- Affinché sia possibile godere dell'imposta agevolata è necessario che l'erogazione avvenga in esecuzione di **contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.**

*Ricordiamo che l'art .14 del D. Lgs. 151/2015 ha stabilito che: «I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano **depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente**, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati».*

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

• Per la piena operatività della norma deve essere pubblicato in G.U. il **DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO** sottoscritto in data **25 marzo 2016**, che stabilisce in particolare:

➤ **i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,**

➤ **i criteri che stabiliscono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.**

Fonti

- L. 208/2015
- DM 25.3.2016

Imposta sostitutiva 10%

- dell'IRPEF
- delle addizionali regionali e comunali

Somme detassate: 1. i premi di risultato di ammontare variabile (incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili)
2. le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa

limite di importo detassato: 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro)

Lavoratori interessati: titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 50.000.

Contrattazione di secondo livello: le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali

Welfare aziendale: i premi possono essere trasformati in fringe benefit, in tutto o in parte (a scelta del lavoratore), con le esenzioni previdenziali e fiscali previste dal Tuir

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

Precisazione sulle Somme detassate

Rispetto all'ultima normativa in materia di detassazione (ultimo anno 2014), il benefico è circoscritto ai **premi di risultato variabili** (*una forma di armonizzazione con lo sgravio contributivo di cui alla L. 247/2007, il cui fondo, peraltro, per l'anno 2016, è stato azzerato*) **nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa** e non più, genericamente, alle **“retribuzioni di produttività”** (*che potevano ricomprendere, oltre ai premi di risultato, anche gli straordinari innovativi, il lavoro a turni, la monetizzazione permessi, il lavoro festivo, ecc.*).

DETAZZAZIONE 2014 RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ

•La retribuzione di produttività oggetto di detassazione è la seguente:

A) PRIMA DEFINIZIONE. voci retributive (*es. premi di risultato collettivi, pagamento rol, prestazioni lavorative aggiuntive, quote retributive e maggiorazioni o indennità per lavoro a turni, maggiorazioni flessibilità e banca ore, indennità di reperibilità, lavoro domenicale o festivo, ecc...*) erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione (*es. aumento fatturato del 1%; crescita produttività del 2%, ecc...*), o anche

B) SECONDA DEFINIZIONE. voci retributive previste da contratti territoriali e aziendali che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree di intervento:

- flessibilità orari di lavoro;
- flessibilità nella distribuzione delle ferie;
- adozione tecnologie innovative;
- fungibilità delle mansioni e integrazioni delle competenze.

Detassazione premi produttività e altre somme 2008-2014

ANNO	SOMME DETASSATE (imposta sostitutiva 10%)	CONDIZIONI REDDITTUALI	TETTO MASSIMO lordo
2° semestre 2008	D.L. 93/08 (L.126/2008): a) straordinari b) lavoro supplementare e clausole elastiche nei part-time c) emolumenti legati alla produttività CCNL+territoriali e aziendali	€ 30.000 lordi da lav. dip. nell'anno 2007	€ 3.000
2009	c) emolumenti legati alla produttività (D.L. 93/08- L.126/08 - L.2/2009) CCNL+territoriali e aziendali	€ 35.000 lordi da lav. dip. nell'anno 2008	€ 6.000
2010	c) emolumenti legati alla produttività (D.L. 93/08- L.126/08 - L.191/2010) CCNL+territoriali e aziendali	€ 35.000 lordi da lav. dip. per il 2009	€ 6.000
2011	emolumenti legati alla produttività in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (L.122/10)	€ 40.000 lordi da lav. dip. per il 2010	€ 6.000
2012	emolumenti legati alla produttività in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (D.P.C.M 23.3.2012)	€ 30.000 lordi da lav. dip. per il 2011	€ 2.500
2013	Retribuzione di produttività (indicatori quantitativi + <i>quid novi</i>) in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (D.P.C.M. 22.1.2013)	€ 40.000 lordi da lav. dip. per il 2012	€ 2.500
2014	Retribuzione di produttività (indicatori quantitativi + <i>quid novi</i>) in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (D.P.C.M. 19.2.2014)	€ 40.000 lordi da lav. dip. per il 2013	€ 3.000

a cura di Dr. Giuseppe Ponzio - Consulente del Lavoro in Vicenza

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

Articolo 1, **Commi 182-191 [Regime fiscale lavoratori dipendenti: premi produttività]**

182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una **imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **10 per cento**, entro il limite di importo complessivo di **2.000 euro lordi**, i **premi di risultato di ammontare variabile** la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, **nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.**

a cura di Dr. Giuseppe Ponzio - Consulente del Lavoro in Vicenza

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

183. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva** disciplinata dai commi da 182 a 191, **anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.**

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 **(Legge Stabilità 2016)**

185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, **a euro 50.000**. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 **devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a **2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

Mancato rifinanziamento per il 2016 dello sgravio contributivo sui premi di produttività (comma 191)

- Il fondo per lo sgravio contributivo - parziale decontribuzione dei premi di risultato (25% contributi a carico datore di lavoro - intera contribuzione a carico del lavoratore), di cui alla L. 247/2007 (sgravio reso strutturale dalla L. 92/2012), è **stato azzerato dal comma 191**.
- Il fondo era utilizzabile (entro i limiti che annualmente vengono fissati da un decreto ministeriale - massimo 5% della retribuzione imponibile annua dei singoli lavoratori interessati) per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello (territoriali e aziendali, depositati presso la DTL)

a cura di Dr. Giuseppe Ponzio - Consulente del Lavoro in Vicenza

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 **(Legge Stabilità 2016)**

DTL), delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dai contratti collettivi stessi alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati

- **Non si tratta di un'abrogazione ma di uno svuotamento del fondo che in pratica rende inapplicabile l'agevolazione contributiva per i premi erogati nel 2016** (e forse anche per i premi erogati nel 2015).
- **Ricordiamo che l'ultimo anno in cui è stato riconosciuto lo sgravio contributivo è stato per i premi erogati nel 2014** (*DM 8/4/2015; Mess. INPS 162/2016*).

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Articolo 1

*“67. E’ concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno **sgravio contributivo** relativo alla quota di retribuzione imponibile... costituita dalle erogazioni previste dai **contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.**”*

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

“Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).”

SECONDA PARTE

CONTRATTAZIONE AZIENDALE E CRITERI PER IL PREMIO DI RISULTATO

Decreto attuativo Detassazione 2016

- Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha sottoscritto il **Decreto del 25 marzo 2016** in materia di detassazione.
- Il Decreto attua l'art. 1, commi 182 - 190 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per
 - i premi di risultato e
 - per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa,

erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, entro il limite di 2.000 euro lordi (che diventano 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro nell'anno precedente.

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

- il Decreto del 25 marzo 2016 disciplina:
 - i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile;
 - i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
 - gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
 - l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (*come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.*).

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

CONTRATTAZIONE LEGITTIMATA

CONTRATTI AZIENDALI O TERRITORIALI di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

1. Premi di risultato detassati e criteri di misurazione

Per premi di risultato (detassati) si intendono **le somme di ammontare variabile** la cui **corresponsione sia legata ad incrementi** :

- di produttività
- redditività
- qualità
- efficienza
- innovazione

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

• Il Decreto dispone che i **contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali devono prevedere criteri di misurazione e verifica** degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed **innovazione**, che **possono consistere**

- nell'aumento della produzione o
- in risparmi dei fattori produttivi ovvero
- nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi,

anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, **rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.**

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

- **In merito all'efficacia delle norme, viene precisato che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% si applica:**

- **alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi, nonché**

- **sussistendo tutte le condizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 e dal decreto attuativo, le condizioni di favore si applicano anche anche nell'eventualità che tali erogazioni si riferiscono a premi di risultato relativi al 2015.**

Fonti

- L. 208/2015
- DM 25.3.2016

deve stabilire:

**Premio di risultato
variabile previsto
dalla
contrattazione
aziendale o
territoriale**

Obiettivi: produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Criteri di misurazione e verifica degli incrementi degli obiettivi: indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati, verificabili in modo obiettivo (es. *volume della produzione/n. dipendenti; riduzione scarti lavorazione, miglioramento qualità dei prodotti e dei processi, ecc..*)

Eventuale Piano di partecipazione: coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (gruppi di lavoro stabili, strutture permanenti di consultazione e monitoraggio, report periodici)

Eventuale piano di Welfare aziendale: i premi possono essere trasformati in beni e servizi, in tutto o in parte (a scelta del lavoratore), con le esenzioni previdenziali e fiscali previste dal Tuir. Possibilità di utilizzo di voucher, ossia di documenti di legittimazione nominativi dei beni e servizi, in formato cartaceo ed elettronico

Fonti

- L. 208/2015
- DM 25.3.2016

Premio di
risultato
variabile



**Obiettivi
possibili**

- **Produttività**
- **Redditività**
- **Qualità**
- **Efficienza**
- **Innovazione**



Incrementi misurati con indicatori oggettivi previsti nel contratto collettivo

- 1) Volume della produzione/n. dipendenti
- 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- 3) MOL/VA di bilancio
- 4) Indici di soddisfazione del cliente
- 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni
- 6) Riduzione degli scarti di lavorazione
- 7) % di rispetto dei tempi di consegna
- 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- 9) Modifiche organizzazione del lavoro
- 10) Lavoro agile (smart working)
- 11) Modifiche ai regimi di orario
- 12) rapporto costi effettivi/costi previsti
- 13) Riduzione assenteismo
- 14) n. brevetti depositati
- 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
- 16) Riduzione dei consumi energetici
- 17) Riduzione numero infortuni
- 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz
- 19) Riduzione tempi di commessa
- 20) Altro (indicare)

*a cura di Dr.
Giuseppe Ponzio -
Consulente del
Lavoro in Vicenza*

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

ELEMENTI DA INDICARE NEI PREMI PER OBIETTIVI

1. FINALITÀ

2. INDICATORI E PERIODO DI VALUTAZIONE

**3. IMPORTI DEL PREMIO E CRITERI DI
EROGAZIONE**

4. CONTROLLO E VERIFICA

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

FINALITÀ DEI PREMI PER OBIETTIVI

- Incentivare la continuità della presenza
- Aumentare i rendimenti
- Migliorare le prestazioni
- Migliorare la qualità
- Utilizzare in modo ottimale gli impianti
- Ridurre i consumi e i costi
- Migliorare la risposta al mercato
- Aumentare la redditività
- ecc...

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

INDICATORI

L'indicatore è una formula utilizzabile per:

- individuare una specifica relazione tra fattori
- misurare una *performance*
- valutare in forma dinamica l'andamento di una grandezza aziendale
- consentire il confronto con eventi storici o prestazioni di altre aziende

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

INDICATORI

L'indicatore deve essere coerente con:

- le priorità strategiche dell'azienda**
- le finalità dell'incentivazione**
- le aspettative dei lavoratori**
- il contenuto organizzativo della posizione (compiti, discrezionalità e responsabilità della posizione da incentivare)**

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

ESEMPIO INDICATORI TECNICO-PRODUTTIVI

- **Produttività:** rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate (Es. Volume di produzione/ Ore lavorate)
- **Efficienza:** rapporto tra quanto conseguito e quanto potenzialmente conseguibile (es. Ore produzione/Ore impianto)
- **Qualità:** capacità di rispettare le specifiche fissate (es. Quantità rifiutata/ Quantità consegnata)
- **Presenza:** rapporto tra il tempo dedicato all'attività lavorativa e quello contrattualmente previsto (es. Ore presenza/Ore contrattuali)

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

2. La partecipazione agli utili dell'impresa

- Il Decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa **si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile (ossia gli utili netti dell'impresa).**
- In merito all'efficacia delle norme viene precisato inoltre, che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% **si applica alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016** e in quelli successivi, e sussistendo le condizioni previste dal decreto, anche nell'eventualità che tali erogazioni si riferiscono a partecipazione agli utili relativi **al 2015.**
- Agli utili distribuiti si applica l'articolo 95, comma 6, del DPR n.917/86.

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

Art. 2102 codice civile (Partecipazione agli utili)

Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro e' determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I - Determinazione della base imponibile

Articolo 95

Spese per prestazioni di lavoro

.....

6. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

Articolo 109

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

9. *Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:*

.....b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

3. Coinvolgimento paritetico dei lavoratori

• Il Decreto stabilisce che l'incremento del limite a **2.500 euro lordi** per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora **i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali** prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro **da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.**

• Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell'incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

4. Deposito e monitoraggio dei contratti

- L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto **da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto**, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire **entro i 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione nella GU del decreto attuativo.**

TERZA PARTE

WELFARE AZIENDALE

WELFARE AZIENDALE

Il Welfare Aziendale è l'insieme di BENEFITS (beni e servizi), forniti dall'azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa.

A titolo esemplificativo vi rientrano:

- la previdenza e assistenza sanitaria integrativa
- gli oneri di utilità sociale ai fini educativi, ricreativi (es. viaggi, palestre, i circoli sportivi) e di istruzione (corsi extra professionali, abbonamenti a riviste, ecc..)
- i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare
- i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
- le mense aziendali e i servizi sostitutivi
- le borse di studio
- il sostegno al reddito familiare
- il sostegno alla genitorialità, ecc..

WELFARE AZIENDALE

- I *fringe benefit* sono dei **compensi in forma non monetaria** che consistono nella **messa a disposizione di beni o servizi** a favore dei dipendenti, senza che ve ne sia l'**obbligo in forza di disposizioni legislative**.
- Si tratta, in definitiva, di **compensi in natura** che il datore di lavoro **concorda (individualmente o collettivamente)** o attribuisce **con atto unilaterale** ai lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione in denaro prevista contrattualmente.

Fringe benefit deriva dall'inglese *fringe* (che significa marginale, accessorio) e *benefit* (che significa beneficio, vantaggio) si tratta quindi di "**benefici accessori**" o "**vantaggi marginali**".

WELFARE AZIENDALE

- Generalmente le aziende ricorrono a queste forme di retribuzione allo scopo di **diminuire il carico contributivo e fiscale**, rispetto a quello che si avrebbe con l'attribuzione di compensi monetari.
- Hanno tuttavia anche **un forte impulso incentivante e fidelizzante**.
- Il Welfare Aziendale può essere introdotto in azienda mediante:
 - **accordo individuale**
 - **regolamento aziendale (atto unilaterale)**
 - **contrattazione aziendale**

WELFARE AZIENDALE

ESEMPIO: SERVIZI SOCIO SANITARI

Cassa/Fondo assistenza sanitaria	Assistenza malati terminali
Rimborso spese mediche	Medicina in genere
Medicina preventiva	Terapie e riabilitazione
Check-up medici	Profilassi antinfluenzale
Rimborsi spese/visite specialistiche	Cure termali
Pacchetto maternità	Cura dell'alimentazione

WELFARE AZIENDALE

ESEMPIO: SERVIZI PORTATORI HANDICAPS E ANZIANI

Strutture assistenziali	Centri di aggregazione
Supporto all'integrazione	Centri di recupero
Assistenza domiciliare	Assistenza psicologica

ESEMPIO: SERVIZI PER BAMBINI ED ADOLESCENTI

servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa	Corsi di lingue
Sostegno spese test scolastici/corsi formazione	Stage sportivi in genere
la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali	borse di studio

a cura di Dr. Giuseppe Ponzio - Consulente del Lavoro in Vicenza

WELFARE AZIENDALE

ESEMPIO: SERVIZI LUDICO SPORTIVI

Palestre / centri sportivi	Attività culturali
Biblioteche / libri a prestito	Attività ricreative

ESEMPIO: SERVIZI MOBILITA' COLLETTIVA CASA LAVORO

Servizi di trasporto Casa-Lavoro-Casa (navetta)	Biglietti/abbonamenti di servizi di trasporto
---	---

ESEMPIO: MENSA E SOMMINISTRAZIONE DI VITTO

Mense organizzate direttamente Prestazioni sostitutive "buono pasto"	Mense gestite da terzi
---	------------------------

WELFARE AZIENDALE

ESEMPIO: ALTRO

Beni generici ceduti	Servizi generici prestati
Beni in natura prodotti	

Vantaggi del Welfare Aziendale:

- **Riduzione del cuneo fiscale**: il valore di beni e servizi erogati non concorre/concorre parzialmente a formare reddito imponibile ai fini previdenziali e fiscali
- Il lavoratore percepisce un valore del bene o servizio offertogli **maggiore del suo valore effettivo**
- Un sistema di welfare aziendale ha un effetto di **fidelizzazione e di gratificazione** per il dipendente

WELFARE AZIENDALE

MODELLI

CLASSICO	Previsione di un budget generale, nessun vincolo a parametri economici, produttivi o organizzativi
A BUDGET FIGURATIVO	Evoluzione della tipologia “classica”: viene assegnato ai lavoratori un budget individuale da utilizzare per usufruire dei beni e servizi messi a disposizione dall’azienda.
PREMIO SOCIALE	Destina quota parte del premio di risultato, o qualsivoglia voce di retribuzione variabile legata al raggiungimento di obiettivi di natura quali-quantitativa, ad un paniere di fringe benefit da offrire ai lavoratori.

WELFARE AZIENDALE

MODELLO PREMIO SOCIALE

- Il c.d. Premio Sociale si sostanzia nel **destinare quota parte del premio di risultato**, o qualsivoglia **voce di retribuzione variabile** legata al raggiungimento di obiettivi di natura quali-quantitativa, a un paniere di fringe benefit a contenuto sociale da offrire ai lavoratori.
- Il Premio di Risultato (PdR) può così essere percepito non solo in moneta, ma **anche in beni e/o servizi**, in particolare quelli previsti dalla normativa fiscale all'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
- Permette all'impresa di erogare servizi riconducibili all'area del welfare aziendale senza dover operare un esborso in termini di risorse monetarie in quanto viene convertito in servizi di welfare tutto il (ovvero parte del) premio di risultato, che comunque gli spetterebbe secondo quanto previsto dalle parti in sede negoziale.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

Premio in Welfare Aziendale (cd. premio sociale)

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva** disciplinata dai commi da 182 a 191, **anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.**

NOVITA'
LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

Novita' Welfare Aziendale (comma 190)

- La Legge di Stabilità 2016 valorizza i sistemi defiscalizzati di welfare aziendale e di flexible benefit, anche fornendo soluzioni a interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, in questi ultimi anni particolarmente rigide, che di fatto hanno scoraggiato le aziende nei processi di creazione di piani di welfare aziendale.
- La legge di stabilità in vigore dall'1.1.2016, per quanto concerne il welfare aziendale si caratterizza per tre tipi di intervento.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

- 1) Modifica dell'art. 51 del T.u.i.r. in riferimento alle norme collegate al Welfare Aziendale;
- 2) Introduzione della possibilità di concedere i predetti servizi tramite documenti di legittimazione cartacei o elettronici;
- 3) Introduzione della possibilità di trasformare i premi detassati in welfare aziendale.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

•Con riferimento alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente sono introdotte alcune modifiche alle previsioni contenute nell'art. 51 del TUIR, **concernenti l'estensione delle prestazioni di welfare aziendale concesse ai lavoratori per finalità socio-assistenziali che non concorrono alla formazione del reddito**. In particolare, con la sostituzione delle lettere f) ed f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR, viene stabilita, rispettivamente, **la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente**:

- dell'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (oneri di utilità sociale);

a cura di Dr. Giuseppe Ponzio - Consulente del Lavoro in Vicenza

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

-delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore degli stessi familiari (**in precedenza alla lettera f-bis) erano comprese solo le somme datoriali erogate per frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio**).

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

- Tra le erogazioni agevolate con finalità assistenziale, escluse dalla concorrenza alla formazione del reddito, sono ora inserite anche le somme e le prestazioni corrisposte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi per l'utilizzo dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12 (nuova lett. fter), comma 2 dell'art. 51 TUIR).
- Infine, all'art. 51 del TUIR viene inserito il nuovo comma 3-bis secondo cui, rispetto a prima: *“Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.”*

a cura di Dr. Giuseppe Ponzio - Consulente del Lavoro in Vicenza

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

NORMA PRECEDENTE STABILITA' 2016

**Art. 51 co. 2 lettera
f) TUIR Art.51 co.
2 lettera f) TUIR**

”l'utilizzazione
delle opere e dei
servizi *di cui* al
comma 1 dell'art.
100 da parte dei
dipendenti e dei
soggetti indicati
nell'art. 12;” “

190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro *volontariamente* o in conformità a disposizioni di *contratto* o di *accordo* o di *regolamento aziendale*, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (Legge Stabilità 2016)

NORMA PRECEDENTE STABILITA' 2016

Art.51 co. 2 lettera f-bis) TUIR

“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari .” “

2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

*«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei **servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari**»;*

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208
(Legge Stabilità 2016)

3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»;

b) dopo il comma 3 è **inserito** il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

.... Decreto attuativo Detassazione 2016

Voucher e Decreto del 25 marzo 2016

- L'erogazione di beni e servizi può avvenire anche attraverso il rilascio di **documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico.**
- Tali documenti **non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi** e devono dare diritto **a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.**
- In deroga, i beni e servizi che soggiacciono al tetto pari a €.258,23 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purchè il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo del tetto.

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208(Legge Stabilità 2016)

Articolo 1 Commi 182-191 [Regime fiscale lavoratori dipendenti: premi produttività]

182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **10 per cento**, entro il limite di importo complessivo di **2.000 euro lordi**, i **premi di risultato** di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad *incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili* sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le **somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili** dell'impresa.

183. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.

185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

186. Le disposizioni di cui ai commi **da 182 a 185** trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a **euro 50.000**. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi **da 182 a 191**, **le somme e i valori** di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei **contratti aziendali o territoriali** di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi **da 182 a 191**, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a **2.500 euro** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.

190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;

2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

«**f-bis**) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»;

3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

«**f-ter**) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«**3-bis**. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

191. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

(aggiornato 2016)

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

...omiss

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I - Disposizioni generali Articolo 9

Determinazione dei redditi e delle perdite

3. Per **valore normale**, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati (*azioni e obbligazioni*), si intende il **prezzo** o corrispettivo **mediamente praticato** per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

...omiss

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo IV - Redditi di lavoro dipendente Articolo 51

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. Il **reddito di lavoro dipendente** è costituito da tutte le somme e i **valori** in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; **i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore** ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad **euro 3.615,20**. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); (10)

[b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle

erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;](18)

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di **euro 5,29**, aumentato a **euro 7** nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; (3)

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50;

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro **volontariamente** o in conformità a **disposizioni di contratto o di accordo** o di **regolamento aziendale**, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al **comma 1 dell'articolo 100**; (4)

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei **servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa** ad essi connessi, nonché per **la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali** e per **borse di studio** a favore dei medesimi familiari; (5)

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei **servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti** indicati nell'articolo 12; (22)

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (2.065,83 euro), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; (6)

[g bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;] (7)

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle **spese sanitarie** di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.

i bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. (16)

2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. (8)

3. Ai fini della determinazione in denaro dei **valori** di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del **valore normale** dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei **generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti** è determinato in misura pari al **prezzo** mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni **al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a €. 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.**

3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante **documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.** (23)

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

a) per gli **autoveicoli** indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle

finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; (17)

b) in caso di concessione di **prestiti** si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; (9)

c) per i **fabbricati** concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

...omissis

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I - Determinazione della base imponibile

Articolo 100

Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche **finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto**, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.